

**LEGGE 488/92**  
**COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE**  
**CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95**  
**VENTINOVESIMA RIUNIONE - 27 LUGLIO 2000 – RISPOSTE AI QUESITI**

- D. (Europrogetti & Finanza)** In sede di richiesta di erogazione della prima quota di contributo la ditta, pur in considerazione di precedenti indicazioni del Comitato tecnico consultivo (cfr. quattordicesima seduta del 06.02.97), richiede di poter assolvere alla condizione relativa all'immissione di capitale proprio - prevista dal decreto di concessione provvisoria per l'importo di £ 1.800 ml - con un aumento di capitale sociale con relativo sovrapprezzo azioni, per un totale di £ 3.365 ml, sottoscritto con un conferimento di ramo d'azienda. La ditta sostiene che, nel caso prospettato, si sia verificata la condizione di immissione di mezzi freschi, pur in presenza di una sottoscrizione di aumento di capitale sociale con conferimento di ramo d'azienda, in quanto la situazione patrimoniale del conferito ramo d'azienda conteneva crediti per circa £ 1.857 ml. Tali crediti, nelle more del perfezionamento dell'operazione, sono stati incassati interamente. Tale posta, da un valore estimativo si è tramutata in un valore numerario oggettivamente riscontrabile e quindi disponibile per poter essere destinato al programma agevolato.
- R.** *In linea con le precedenti indicazioni fornite dal Comitato in occasione di analoghi casi, si esprime parere negativo in merito all'utilizzo, ai fini del capitale proprio, di apporti derivanti da operazioni societarie.*
- D (Irfis)** Una ditta ammessa alle agevolazioni ha chiesto, con riferimento al punto 7.4 della circolare 234363 del 20/11/97, l'erogazione per stato di avanzamento di una quota di contributo, includendo anche, fra le spese dichiarate, acconti per forniture "chiavi in mano" di beni non ancora presenti in azienda e riferiti a singoli macchinari (apparecchiature, computers, singoli impianti produttivi, ecc...) ed opere edili (acconti per la costruzione del capannoni, corpo uffici ed altri corpi di fabbrica). In relazione a quanto precede si richiede di voler precisare se, ai fini dell'articolo richiamato, l'acquisto di beni con la formula "chiavi in mano", debba essere riferita all'intero impianto oggetto delle agevolazioni ovvero anche a singoli macchinari ed opere edili. Si chiede altresì di voler precisare sotto quale forma (contratto registrato, scambio corrispondenza con data certa o altro) debba essere perfezionata la fornitura "chiavi in mano". Infine si richiede di indicare se la fornitura "chiavi in mano", sia integrale che – eventualmente – parziale, debba risultare dalla dichiarazione dell'impresa beneficiaria (all. 10 alla suddetta circolare), modificando nel caso il punto in cui viene affermata la presenza dei beni in azienda.
- R.** *Appare opportuno osservare preliminarmente che l'acquisto di un complesso di beni con la formula "chiavi in mano" ha ragion d'essere solo nel caso di realizzazioni particolarmente complesse ed implica la presenza di una figura intermedia tra il produttore dei beni, o loro componenti e l'impresa beneficiaria che utilizzerà il sistema complesso che non può che essere dotato di specifiche conoscenze ed esperienze progettuali e tecniche che giustifichino l'affidamento. Ai fini della concedibilità delle agevolazioni e tenuto anche conto dei pareri già espressi dal Comitato in ordine al requisito di "nuovo di fabbrica" di cui devono godere i macchinari agevolabili, tale figura intermedia non può quindi svolgere un mero ruolo di intermediazione commerciale e/o assistenza agli acquisti. L'oggetto della fornitura "chiavi in mano" non deve necessariamente riferirsi all'intero complesso dei beni che costituiscono il programma d'investimento agevolato ma può, ad esempio, riferirsi anche solo a specifici macchinari o impianti, di particolare complessità costruttiva e funzionale, purché il ruolo svolto dal fornitore degli stessi non si riduca alle categorie sopra evidenziate. Tenuto conto delle*

*ineludibili esigenze di trasparenza in ordine all'utilizzo ed al buon esito dei contributi pubblici, appare indispensabile che la fornitura "chiavi in mano" sia regolamentata da apposito contratto registrato. Pertanto, qualora sussistano tali condizioni, il modello di dichiarazione da allegare alle richieste di erogazione deve essere opportunamente adattato.*

**D. (Med. Friuli V. Giulia)** Il Comitato Tecnico-Consultivo, nella riunione del 19 febbraio 1998, ha precisato che, nel caso di leasing in pool, il ruolo di banca concessionaria è incompatibile con l'eventualità che tra i partecipanti al pool vi sia la medesima banca, ancorché non in veste di capofila. Questa situazione si può originare quando i ruoli di banca concessionaria e di istituto collaboratore si riscontrano in capo ad un medesimo soggetto giuridico. Sul problema dell'incompatibilità occorre, tuttavia, rappresentare due distinte situazioni connesse alla costituzione di un pool:

a) pool che nasce in relazione alle esigenze della legge 488;

b) pool che, prescindendo dalla legge 488, rappresenta una modalità di ripartizione del rischio nel contesto di una singola operazione di leasing. Il caso sub a) trova riscontro allorché l'investimento agevolato si realizza, in particolare, con diverse operazioni di leasing poste in essere da diverse società con autonome operazioni. La costituzione del pool mira a creare un'aggregazione volta ad identificare una sola società di leasing quale capofila e interlocutore unico nel contesto dell'intervento agevolato. A questa ipotesi si può ricondurre l'incompatibilità richiamata in esordio. Il caso sub b) si configura, per la società di leasing che non è capofila del pool, come partecipazione di contenuto meramente finanziario, che, si ripete, ha per scopi quello di ripartire il rischio connesso all'operazione e quello di trarre un utile finanziario. A giudizio di questa banca il caso sub b) non presenta le caratteristiche di incompatibilità enunciate e pertanto, riassumendo: una banca concessionaria, che effettua operazioni di leasing nel contesto della sua attività, può essere destinataria di domande sulla legge 488/92 presentate da istituti collaboratori con riferimento ad operazioni di leasing poste in essere da quest'ultimi, alle quali la concessionaria partecipi in veste gregaria con la costituzione di pool che prescindono dalla medesima legge.

**R.** *Qualora il pool sia stato costituito secondo le norme di attuazione della legge 488, per consentire l'acquisizione dei beni di un unico programma attraverso più società di leasing, si conferma il citato parere di incompatibilità espresso il 19.2.98. Qualora, viceversa, si tratti di una semplice partecipazione al rischio, senza la sottoscrizione di uno o più contratti con l'impresa beneficiaria delle agevolazioni, si ritiene che il parere possa essere positivo.*

**D. (Centrobanca)** Acquisto di beni in valuta estera, chiarimenti alla direttiva n. 38129 del 18/04/96. La direttiva considera ammissibile e congruo il controvalore del bene in valuta considerando imponibile ai fini IVA. Tale valore può differire da quello realmente pagato dall'impresa acquirente, per effetto del rischio cambio. Ai fini della agevolabilità della spesa deve essere considerato il valore "imponibile ai fini I.V.A." o tale valore va rettificato della differenza attiva o passiva pagata?

Taluni beni importati sono soggetti a dazio, questo onere accessorio viene sommato al controvalore del bene per costruire la base imponibile ai fini I.V.A. Considerato che il dazio ha lo scopo di proteggere i produttori locali e non quella di danneggiare le imprese italiane che necessariamente devono, per questioni di tecnologia, acquisire all'estero determinati beni, e che appunto è base imponibile ai fini I.V.A., può essere considerato un onere accessorio del bene e quindi agevolato?

**R.** *Nel caso di acquisto di beni in valuta estera, l'importo sul quale calcolare l'agevolazione è, come specificato dalla citata direttiva, quello indicato come imponibile ai fini IVA, indipendentemente, quindi, da quanto effettivamente pagato dall'impresa in conseguenza di eventuali variazioni del cambio intervenute fino al momento dell'effettivo pagamento. Ciò, tuttavia, prescinde dal necessario esame di congruità e pertinenza, che va comunque condotto*

*al fine di verificare l'ammissibilità della spesa ai sensi della vigente normativa. Per quanto concerne i dazi doganali, le relative spese non sono ammesse alle agevolazioni, attesa la loro natura di imposte e l'esclusione di queste ultime secondo gli orientamenti seguiti fino al 7° bando.*

**D. (Banco di Sardegna)** Una S.r.l. ha presentato una domanda di agevolazioni ai sensi della L. 488/92 6° bando-Turismo. Il programma degli investimenti prevede l'ammmodernamento di parte della struttura ricettiva e la realizzazione *ex novo* di un'area ristorativa a servizio dell'albergo (investimenti complessivi per lire 2.096 mln., interamente ammissibili). L'impresa istante si è collocata in graduatoria al n. 37, risultando l'ultima delle agevolate e ottenendo un'agevolazione parziale di lire 459,08 mln. su lire 714 mln. della richiesta. Si chiede se il programma di investimento proposto dall'impresa possa essere ridotto proporzionalmente al contributo effettivamente concesso, ovviamente mantenendo gli indicatori all'interno dell'intervallo di scostamento consentito e facendo salva l'organicità e la funzionalità del programma: in particolare la società intenderebbe procedere a investimenti per circa lire 1.200 mln riguardanti l'ammmodernamento della struttura esistente (indicatore regionale per ampliamento originariamente previsto 16, indicatore regionale per ammodernamento 20). Questa banca ritiene attivabile e agevolabile siffatto intervento parziale ma organico e funzionale e chiede conforto operativo. L'impresa sarebbe anche intenzionata a presentare, a valere su uno dei prossimi bandi, un ulteriore domanda per la parte restante di intervento (area ristorativa, avente anch'essa una funzionalità e una realizzabilità ben individuabile). Il disposto dell'art. 2, comma 3, del regolamento pubblicato con decreto n. 527 del 20/10/95 e successive modifiche ed integrazioni ("Ciascuna iniziativa a fronte della quale possono essere richieste le agevolazioni è correlata ad un programma di investimenti organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unità produttiva, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. Non è pertanto ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione relativa a più iniziative o a più unità produttive, né la presentazione di più domande di agevolazione, anche in tempi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano riconducibili alla medesima iniziativa."), sembrerebbe ostativo sul punto. Peraltro anche questo secondo intervento può inquadrarsi *ex se* come ampliamento e ammodernamento di una struttura preesistente. Questa banca chiede pertanto conforto operativo sulla portata della disposizione da ultimo citata.

**R.** *Nel presupposto del mantenimento delle altre condizioni di ammissibilità previste dalla normativa (in particolare quelle correlate allo scostamento degli indicatori ed all'organicità e funzionalità dell'investimento ridotto), la risposta al primo quesito, è positiva. Per quanto riguarda il secondo quesito, si ritiene opportuno attendere l'emanazione della relativa normativa per la presentazione di nuove domande di agevolazione nel settore turistico-alberghiero.*

**D. (Banco di Sicilia)** Una società a dimostrazione della piena disponibilità dell'immobile ha prodotto un preliminare di compravendita, registrato in data anteriore a quella della domanda, con inserito al suo interno un articolo nel quale si concedono in comodato gratuito ai sensi degli artt. 1803 e segg. c.c. – i beni oggetto della promessa di vendita, fino alla stipula dell'atto di compravendita. E' stato successivamente prodotto (oltre i termini di presentazione della domanda) un atto aggiuntivo al preliminare nel quale viene indicato, tra l'altro, il termine di durata del comodato ed il riferimento alla richiesta di agevolazione. Si chiede se la pattuizione di un comodato in seno ad un preliminare di vendita non dia luogo a due distinti atti negoziali, promessa di acquisto e concessione di comodato, per cui la seconda sia da ritenere autonoma rispetto alla prima e – in quanto compatibile con la stessa – risulti idonea a consentire la disponibilità del bene, così come richiesto dalla normativa.

**R.** *Si ritiene che il comodato gratuito risponda alle condizioni poste dalla normativa, non rilevando, a tal fine, il contenuto dell'atto aggiuntivo citato.*

**D. (Studio Finanziario)** Con riferimento alle esclusioni previste dall'Allegato 8 alla Circolare n. 234363/97 ed in particolare alla previsione di ammettere al contributo le spese relative a beni acquistati dall'impresa con un'operazione "Sabatini" non agevolata solo nel caso di operazione pro-soluta, si chiede se è invece altresì ammissibile l'acquisto di un bene mediante Sabatini non agevolata pro-solvendo, ma con scadenza comunque anteriore al termine massimo previsto per la trasmissione della documentazione finale di spesa. Si ritiene infatti che in questo caso l'azienda sia in grado di ottenere dal fornitore ampia dichiarazione liberatoria per il bene oggetto di cosiffatto acquisto.

**R. Si**

**D. (Studio Finanziario)** Con riferimento all'apporto di mezzi propri utile ai fini del calcolo del primo indicatore, si chiede se sia ammissibile a tal fine la conversione di poste preesistenti di bilancio non solo nel caso di aumento di capitale (come espressamente previsto al punto 6.2 della Circolare 1039080/99 e richiamato nell'Allegato 14 della stessa) ma anche in caso di conferimento soci in c/aumento capitale, atteso che l'eventuale riduzione di detta posta segue le stesse regole previste per la riduzione del capitale sociale (possibile cioè solo in caso di perdite e capitale esuberante rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale).

**R. La circolare n. 1039080 del 19.3.99, valida per il 6° bando della legge n. 488/92 (primo bando del turismo), consente un'utile valutazione, ai fini del capitale proprio, delle eventuali poste preesistenti solo nel caso in cui vengano convertite in aumento del capitale sociale e non anche in conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale stesso.**

**D. (Studio Finanziario)** Si chiede se soggetto ammissibile di una domanda 488 turismo possa essere anche un consorzio di imprese con rilevanza esterna.

**R. Un consorzio a rilevanza esterna può beneficiare delle agevolazioni della legge 488 a condizione che soddisfi le condizioni di ammissibilità poste dalla normativa, tra le quali la regolare costituzione, nel settore dei servizi sotto forma di società, tramite iscrizione al registro delle imprese.**

**D. (San Paolo IMI)** Con la Circolare n.° 900376 dell'8/7//99 si è definito lo schema della relazione finale per le iniziative agevolate a partire dal 3° Bando e al punto "Avvertenze-Relazione Tecnica" si è precisato in sostanza che, fatti salvi i casi in cui le imprese documentano la spesa attraverso le copie autentiche delle fatture (in tali casi ciascuna copia è vistata o punzonata o timbrata a secco dalla Concessionaria per conformità all'originale quietanzato, ai sensi del punto 8.5 della Circolare n.° 234363 del 20/11/97), in presenza di elenchi di titoli di spesa l'avvenuto pagamento a saldo è attestato mediante le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Si è anche delineato il criterio dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi della normativa introdotta in tema della semplificazione delle certificazioni amministrative. Si chiede se tali controlli a campione devono intendersi estesi anche alle iniziative agevolate sui primi due bandi per le relazioni finali in corso di inoltro al Ministero e, nel contempo, conferma circa la natura del visto che le Concessionarie appongono sulla copia degli elenchi di spesa, nel senso che tali visti avrebbero unicamente il fine di attestare la conformità della copia all'elenco originale trasmesso dalla Ditta (in merito si richiamano le risposte ai quesiti 9.2.3 del 10/7/96 e 20.6 del 6/2/97 già posti da questa Banca).

In merito a questo secondo punto (natura del visto), la nostra interpretazione è anche valorata dal contenuto dell'art. 9.3 del Regolamento dove la verifica del pagamento dei titoli di spesa (quietanza ecc.) è prevista solo in presenza di fatture o documenti fiscalmente regolari e non in presenza di elenchi, nonché dall'art. 8.3 della Circolare n.° 38522 del 15/12/95 dove precisa che, nel caso di elenchi, "gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento, devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i

controlli e le ispezioni previste dal Regolamento”, inciso che sarebbe stato superfluo, ove si fosse inteso che, anche in presenza di elenchi, le Concessionarie erano chiamate a controllare la regolarità e l’avvenuto pagamento di tutti i titoli di spesa riepilogati negli elenchi. La disposizione di cui al punto 8.5 della medesima Circolare “trasmettere al Ministero la relazione finale, copia della documentazione finale di spesa vistata per attestazione di conformità della documentazione stessa agli originali quietanzati”, non può che far riferimento al caso in cui tale documentazione si identifichi nelle fatture o documentazione fiscalmente regolare e non anche per gli elenchi, tant’è che la nuova Circolare n.° 234363 del 20/11/97 a valere del 3° Bando riformula il punto 8.5 in tal senso, eliminando possibili equivoci. In definitiva quest’Istituto richiede:

- se estendere anche ai primi due Bandi i controlli a campione previsti dal 3° Bando in poi, qualora la documentazione di spesa consista in elenchi; (con la conseguenza anche di uniformare adempimenti e quant’altro a carico delle Banche Concessionarie a criteri il più possibile uniformi e standardizzati);
- conferma che il visto apposto sulla copia degli elenchi di spesa, relativamente ai primi due Bandi, è una semplice attestazione di conformità della copia all’originale elenco trasmesso dalle Ditte e non attestazione di conformità delle fatture elencate agli originali quietanzati

**R.** *Le differenti formulazioni degli adempimenti prescritti a carico delle banche dalle circolari 38522/95 e 234363/97, riferiti ai controlli da effettuare sul pagamento delle spese esposte in relazione alle diverse forme di presentazione delle stesse, non consente di estendere anche alle iniziative dei primi due bandi quanto disposto al riguardo della circolare n. 234363/97 che ha validità solo a partire dal 3° bando.*

**D. (Banca Carige)** Ci viene richiesto da parte di più imprese beneficiarie di contributi ex lege 488/92 legati ad investimenti realizzati negli esercizi 1999 e 2000 se, nel caso di applicazione della legge "Visco" (art. 2, legge 13 maggio 1999, n. 133), si possano determinare problemi di cumulo tra l'agevolazione di carattere fiscale ed i succitati contributi. Secondo la scrivente concessionaria - operando per analogia - ci troviamo di fronte a casistica simile a quella verificatasi in occasione della prima applicazione della legge "Tremonti" allorquando quest'ultima era applicabile indistintamente in tutte le aree del Paese, quindi senza problemi di cumulo.

**R.** *Qualora i benefici della cosiddetta “Legge Visco” vengano riconosciuti con uniforme generalità su tutto il territorio nazionale, non rivestendo, pertanto, le caratteristiche dell’aiuto di stato, gli stessi sono cumulabili con i benefici della legge 488.*

**D. (Centrobanca)** La ditta richiedente le agevolazioni legge 488/92 svolge attività di “smaltimento e depurazione delle acque di scarico”, provvedendo con proprio impianto di trattamento e depurazione ad eseguire un processo produttivo finalizzato alla depurazione delle acque di scarico. Le acque e i liquidi di origine industriale vengono prelevati in loco mediante cisterne attrezzate montate in maniera fissa su autotelai da trasporto, costituendo un unico automezzo di trasporto specifico. Le cisterne consentono in loco non solo il prelevamento delle acque di scarico ma sono dotate di attrezzature specifiche che consentono al loro interno un processo di lavorazione finalizzato ad iniziare il trattamento delle acque reflue industriali. A seguito di tale processo svolto nelle cisterne nel corso del trasferimento dal sito di prelevamento alla sede dell’impianto di depurazione, il successivo ciclo di trattamento che avviene nell’impianto di depurazione finalizzato alla completa depurazione, risulta meno complesso. Poiché il programma di investimento prevede, oltre l’incremento della capacità di depurazione dell’impianto fisso presso la sede della ditta, anche l’acquisto delle citate cisterne attrezzate e montate in maniera fissa su autotelai da trasporto, si chiede di conoscere se sono agevolabili:

- \* Interamente i costi per gli autotelai e le cisterne

\* Solamente i costi delle cisterne

**R.** *L'attività di servizi ammissibile, indicata nell'allegato al D.M. 8.5.2000, comprende la diluizione, il filtraggio, la sedimentazione con mezzi chimici ed il trattamento con fanghi attivi. Precisato, quindi che non è compresa la raccolta delle acque, la banca concessionaria, ai fini di proporre la relativa spesa, valuterà dal punto di vista tecnico se i mezzi citati sono idonei e specificatamente attrezzati per l'esecuzione di una o più di tali operazioni ed escludendo che gli stessi possano essere tecnicamente utilizzabili per altri usi, in accordo con la necessaria connotazione di "mezzo mobile strettamente necessario al ciclo di produzione".*

**D. (Banco di Napoli)** In merito alla documentazione di spesa relativa all'acquisto del suolo, una ditta ha esibito copia autenticata dell'atto pubblico (convenzione per la cessione del diritto di proprietà in area P.I.P.) redatto in data, che se pure anteriore a quella di presentazione della domanda, rientra nel limite temporale di ammissibilità. Nell'atto medesimo, tuttavia, viene precisato che l'intero importo della compravendita è stato corrisposto dall'acquirente con versamento alla tesoreria comunale in data antecedente a detto limite.

E' ns. opinione che la spesa sia ammissibile alle agevolazioni, tenuto conto che, indipendentemente dall'epoca del pagamento, il titolo effettivo con il quale la ditta ha acquisito il bene non può non essere rappresentato che dall'atto pubblico. A sostegno di tale determinazione ci sembra possa evidenziarsi il caso parallelo, nel quale la data dell'atto rientri nell'arco temporale di ammissibilità delle spese, ma l'effettivo pagamento sia stato effettuato successivamente (sia pure nel limite concesso dalla normativa per il pagamento). Anche in questo caso è ns. opinione che la spesa sia ammissibile. Naturalmente, le considerazioni che precedono possono essere svolte solo nella eventualità che il venditore non sia tenuto ad emettere fattura per la cessione del bene; in quest'ultimo caso riteniamo che -ai fini dell'ammissibilità della spesa - debba farsi riferimento esclusivamente alla data delle fatture.

**R.** *Si concorda con l'opinione espressa dalla banca.*

**D. (Banco di Napoli)** Alcune società di servizi beneficiarie di provvedimenti di concessione provvisoria svolgono l'attività in immobili a destinazione d'uso residenziale. Esse, ritenendo che l'uso dell'immobile ad ufficio non richiede espresso cambio di destinazione, fanno riferimento alla sentenza del TAR Lombardia n.. 664 del 14/5/96 che recita espressamente "il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante in materia edilizia deve ritenersi solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico posto che nell'ambito delle stesse categorie possano aversi mutamenti di fatto ma non diversi regimi urbanistico-contributivi" e concludono che l'uso ad ufficio di un'abitazione ricadrebbe nel "cambio d'uso" e non di "destinazione d'uso". Da ns. accertamenti in materia risulta che molti Comuni, in occasione della riformulazione del regolamento edilizio, hanno recepito con adeguate norme il contenuto della sentenza mentre altri Comuni forniscono, talvolta, dichiarazione che l'attività svolta non contrasta con la destinazione residenziale della zona. Premesso che dai riscontri effettuati in fase istruttoria e da documentazione agli atti (atti di compravendita, certificati catastali, etc.) risulta una destinazione d'uso dell'immobile difforme rispetto all'attività svolta, in presenza di perizie giurate attestanti la conformità ovvero il non contrasto, Vi chiediamo quali devono essere gli accertamenti da svolgere per procedere all'erogazione richiesta.

**R.** *In considerazione del segnalato differente comportamento dei comuni in una materia complessa come quella in argomento, si ritiene che le attestazioni comunali che rassicurino sull'utilizzo dell'immobile in relazione alla destinazione d'uso dell'immobile stesso o dell'area o le perizie giurate possano essere positivamente valutate al fine di verificare il rispetto delle condizioni di accettabilità della domanda di agevolazioni.*

**D. (Banco di Napoli)** Si rilevano casi in cui gli immobili, nell'ambito dei quali vengono realizzati programmi di investimento agevolati, siano dichiarati urbanisticamente regolari in quanto costruiti anteriormente al 1942, ovvero in altri casi - limitatamente ad ubicazioni esterne alla perimetrazione urbana - prima del 1968. E' ns. opinione che, in suddetti casi, la perizia giurata debba anche dichiarare gli estremi dell'accatastamento, con particolare riferimento alla data di denuncia ed alla tipologia, nonché la data di entrata in vigore del primo strumento urbanistico.

**R.** *Si ritiene di concordare con l'opinione della banca concessionaria.*

**D. (Europrogetti & Finanza)** L'all. 2 alla circolare n° 900315 del 14/07/00 individua, nell'ambito dei servizi per la produzione dei quali le imprese possono beneficiare delle agevolazioni, anche le attività di vigilanza privata, così come individuate dal codice 74.60.1 della classificazione Istat 1991. In relazione a quanto premesso si pone il caso di un'impresa che opera nel campo della vigilanza privata, della sorveglianza, della scorta e della protezione e intende proporre un programma di investimenti finalizzato, tra l'altro, ad una consistente implementazione della propria disponibilità di mezzi blindati per il trasporto valori.

Si richiede se tale investimento sia ammissibile alle agevolazioni, tenuto conto che la classificazione Istat 1991 richiamata dalla Circolare indica espressamente tra le altre attività ammissibili quella di trasporto valori, mentre l'Allegato 7, punto xii, alla stessa esclude le agevolazioni relative a mezzi di trasporto targati di merci e/o persone.

**R.** *Tenuto conto che i mezzi mobili sono ammissibili solo se strettamente necessari al ciclo produttivo (come indicato dall'art. 4, lettera e del D.M. 9/3/2000 n° 133) e che per lo svolgimento dello stesso essi risultano nella fattispecie indispensabili - non potendo il trasporto dei valori essere affidato ad altro soggetto - si ritiene che, in questo specifico caso che riveste comunque comunque carattere di eccezionalità, essi possano essere ammessi ai benefici di legge.*

**D. (Mediocredito Fondiario Centroitalia)** La società richiedente ha deliberato e versato, durante l'arco di realizzo dell'investimento, £. 2.000.000.000 a titolo di capitale sociale; durante l'effettuazione del programma la Ditta stessa ha sofferto una perdita di £. 1.000.000.000, ripianata nel periodo stesso tramite la riduzione del capitale sociale; la richiedente chiede di considerare il capitale sociale interamente, cioè al lordo della perdita subita.

A riguardo, la circolare ed in particolare il quesito 2.8 – direttiva 9.1.7 indicano che le perdite prodotte nel corso di realizzo del programma devono essere portate in detrazione nel calcolo della parte nuova del capitale solo se allo stesso fine vengono computati gli utili accantonati e gli ammortamenti anticipati. Nel caso in questione non sussistono utili o ammortamenti anticipati ai fini della determinazione del capitale proprio. Tuttavia tale perdita ha comportato una sensibile riduzione del capitale proprio, che, pertanto, alla fine dell'investimento si presenta così dimezzato. Nella fattispecie la ns. Banca ritiene la proposta della società non accoglibile per il motivo sopra indicato.

**R.** *Si ritiene che il capitale proprio apportato dall'impresa, pur se nei modi previsti dalla normativa, non sia stato mantenuto per le finalità previste per tutta la durata del programma e, pertanto, che non possa essere utilmente computato.*